

## Retiambiente S.p.A.

e

# [Fornitore]

# **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016
PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE A LUNGO TERMINE DI
MEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
DOTATI DI ATTREZZATURA 55-65 qli e 70-75 qli

GARA N. 13/2023

LOTTO n. [ullet] CIG [ullet]



## Indice

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)	6
Articolo 2 (Norme regolatrici)	6
Articolo 3 (Definizioni)	7
Articolo 4 (Oggetto)	9
Articolo 5 (Clausola di Estensione)	11
Articolo 6 (Durata dell'AQ)	12
Articolo 7 (Rinnovo)	13
Articolo 8 (Proroga tecnica e opzione)	13
Articolo 9 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo)	13
Articolo 10 (Contratti Esecutivi)	16
Articolo 11 (Sicurezza e rischi da interferenze)	18
Articolo 12 (Personale)	18
Articolo 13 (Referente del Fornitore e DEC)	19
Articolo 14 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione della fornitura)	19
Articolo 15 (Obblighi specifici del Fornitore)	21
Articolo 16 (Consegna)	21
Articolo 17 (Garanzia sui beni forniti)	22
Articolo 18 (Subappalto)	22
Articolo 19 (Inadempimenti e penali)	25
Articolo 20 (Risoluzione)	26
Articolo 21 (Recesso)	29
Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto)	30
Articolo 23 (Cessione del credito)	30
Articolo 24 (Invalidità parziale)	30
Articolo 25 (Responsabilità civile del Fornitore e polizza assicurativa)	30



Articolo 26 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Confratto esecutivo)	31
Articolo 27 (Corrispettivo)	31
Articolo 28 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	32
Articolo 29 (Garanzia definitiva)	34
Articolo 30 (Proprietà dei mezzi e divieto di sublocazione)	35
Articolo 31 (Brevetti industriali e diritti d'autore)	35
Articolo 32 (Sostituzione veicoli e fuori produzione)	36
Articolo 33 (Clausola codice etico)	36
Articolo 34 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	37
Articolo 35 (Domicilio contrattuale)	37
Articolo 36 (Riservatezza)	38
Articolo 37 (Trattamento dei dati personali)	38
Articolo 38 (Foro competente)	38
Articolo 39 (Interpretazione del presente contratto)	39
Articolo 40 (Norme di rinvio)	39



#### SCHEMA DI ACCORDO OUADRO

#### TRA

**RETIAMBIENTE S.p.A.,** con sede legale in Pisa (PI), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "**Retiambiente**" o "**Committente**")

e

[•], con sede legale in [•], Via [•], cap [•], capitale sociale [•], C.F. [•], Partita Iva [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], in persona [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], che interviene in qualità di [•]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [•], (di seguito, per brevità, "Fornitore")

la Committente e il Fornitore potranno essere denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

#### PREMESSO CHE

- Retiambiente S.p.A è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;
- l'espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), *in house providing*, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all'igiene urbana nel territorio di competenza;
- quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021 e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate, Retiambiente S.p.A. svolge la funzione di Stazione Appaltante ed ha facoltà di concludere Accordi Quadro a cui le SOL possono fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale sopra descritta;
- l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, di una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

-	in esecuzione di quanto precede, Retiambiente ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della	Repubblica Italiana n del e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n del
	, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs.
n. 5	0/2016, con un unico operatore economico, per la fornitura in noleggio full service dei seguenti mezzi per la
racc	olta differenziata di rifiuti dotati di attrezzatura



- ✓ LOTTO n. 1 FORNITURA DI N° 18 MEZZI 55-65 QLI CIG 97295316F9
- ✓ LOTTO n. 2 FORNITURA DI N° 28 MEZZI 70-75 QLI CIG 972955177A
- la procedura di gara è stata svolta da Retiambiente S.p.A. in favore delle seguenti Società:
  - ✓ AAMPS S.p.A. con sede legale in Livorno (LI);
  - ✓ ASCIT S.p.A, con sede legale in Capannori (LU);
  - ✓ ERSU S.p.A, con sede legale in Pietrasanta (LU);
  - ✓ ESA S.p.A, con sede in Portoferraio (LI);
  - ✓ SEA Ambiente S.p.A, con sede legale in Viareggio (LU);
  - ✓ REA S.p.A, con sede in Rosignano (LI).
- all'art. 1.4 del Bando di gara precisa che nella logica di dare avvio al processo di uniformizzazione ed omogeneizzazione del parco mezzi all'interno del Gruppo Retiambiente con evidenti benefici in termini di ottimizzazione delle risorse e interscambialità dei mezzi Retiambiente S.p.A, su apposita delega scritta da parte di una o più delle società che, secondo il Piano Industriale approvato da Ato Toscana Costa con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020, saranno conferite in Retiambiente S.p.A, quest'ultima si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, durante i 24 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro, l'estensione del medesimo ad una o più società che saranno conferite fino ad una percentuale massima pari al 100% del valore del presente Accordo Quadro.
- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata dal Fornitore indicato in epigrafe per il lotto/i [●] CIG [●] la fornitura in noleggio di [●]è risultata quella economicamente più vantaggiosa, pertanto, Retiambiente ha disposto l'aggiudicazione definitiva del predetto lotto in suo favore, con provvedimento del [●] comunicato ai concorrenti con prot. n. [●] del [●];
- con la partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore si è espressamente impegnato a fornire la prestazione oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito per brevità anche AQ) ed a sottoscrivere ed eseguire il/i singolo/i Contratti di fornitura (di seguito, Contratti Esecutivi) con le SOL indicate all'art. 1 del Bando di gara, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Accordo e nei successivi Contratti Esecutivi;
- nei Contratti Esecutivi, ciascuna SOL indicherà dettagliatamente la tipologia, le quantità, luogo e tempistica di consegna e gli importi stimati della fornitura richiesta, secondo l'offerta presentata dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara. Le SOL potranno stipulare uno o più Contratti Esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del valore massimo indicato nel presente Accordo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel Contratto Esecutivo, le SOL, nel corso della durata del presente atto, potranno emettere di volta in volta appositi Ordinativi di fornitura dei beni richiesti, in attuazione del Contratto Esecutivo e in relazione alle concrete esigenze di approvvigionamento;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni né per Retiambiente né per le SOL nei confronti del Fornitore, in quanto detta la disciplina normativa relativa e regolamentare, le condizioni generali dei successivi Contratti Esecutivi, mediante i quali viene data attuazione al presente atto;
- i Contratti Esecutivi verranno sottoscritti tra la SOL ed il Fornitore in base alle modalità, termini e condizioni generali di cui al presente AQ e relativi allegati;
- resta inteso che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non vincola Retiambiente e/o le SOL all'acquisto di quantitativi contrattuali minimi o predeterminati di beni. Nel caso di mancata attuazione al presente AQ da parte della/e SOL, di richieste di forniture per quantità inferiori a quelle stimate nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati e/o nel caso di mancata utilizzazione del valore massimo ivi indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o



ragione dal Fornitore nei confronti di Retiambiente e/o delle SOL, atteso che in nessun caso si garantiscono prestazioni minime afferenti alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta sottoscritto nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando le forniture realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- il Fornitore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Accordo Quadro è da considerarsi, a ogni
  effetto, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e
  pertanto la fornitura in noleggio medesima dev'essere prestata con continuità e non può essere arbitrariamente sospesa
  o abbandonata;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 29 e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 25;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

## Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro.

**1.2** Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro anche qualora non materialmente allegati, i Documenti di seguito indicati:

Allegato 1) Capitolato Tecnico;

Allegato 2) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Allegato 3) Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara;

Anegato 3) Offerta Economica presentata dai i officio in sede di gara,	
Allegato 4) Garanzia definitiva rilasciata in favore di Retiambiente S.p.A. dalla Compagnia	ed avente n
per un importo di Euro= (/) a garanzia dell'adempimento delle	obbligazioni
contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;	
Allegato 5) Polizza assicurativa per responsabilità civile rilasciata dalla Compagnia	avente nr.
polizza	
Allegato 6) [●]	

## Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:



- (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- (iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2.2 I singoli Contratti Esecutivi stipulati tra ciascuna SOL ed il Fornitore sono regolati dalle disposizioni in essi contenute conformi al presente Accordo Quadro, dall'Accordo Quadro medesimo, dalle disposizioni indicate al precedente comma e da quelle, aventi valore complementare ed attuativo delle previsioni di cui al presente Accordo Quadro. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di Retiambiente S.p.A. e/o delle SOL, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- **2.3** Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- **2.4** Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Esecutivi, Retiambiente S.p.A. e/o delle SOL, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

## Articolo 3 (Definizioni)

**3.1** Nell'ambito del presente *Accordo Quadro* si intende per:

Accordo Quadro (per brevità anche AQ): il presente Accordo, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra Retiambiente S.p.A. ed il Fornitore, che individua la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla fornitura da parte del Fornitore del noleggio di [●] in favore delle SOL che utilizzano il presente atto;

*Fornitore:* l'operatore economico (impresa singola, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese o altro soggetto di cui all'art. 48 D.Lgs 50/2016) aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa con cui Retiambiente S.p.A.. sottoscrive il presente atto e fornirà i beni/servizi alle SOL nei quantitativi e secondo le modalità ed i termini ivi contenuti;

*Capitolato Tecnico*: il documento di cui all'"Allegato 1" al presente atto contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura;

Contratto Esecutivo: il Contratto di Fornitura, che recepisce ed attua le prescrizioni e condizioni dell'Accordo Quadro, concluso tra il Fornitore e le SOL in cui vengono dettagliate la tipologia, la quantità, le tempistiche e l'importo stimato dei beni di cui le SOL intendono approvvigionarsi;



Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le SOL possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 6;

Disciplinare/Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

*Fornitore*: l'aggiudicatario del Lotto della procedura aperta di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro e si impegna ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi con le SOL;

*Giorno lavorativo*: da lunedì a venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi (nazionali e patronali relative al territorio ove ha sede la SOL);

*Ordine di fornitura:* l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa affidata dalla SOL al Fornitore, in esecuzione del/i Contratto/i Esecutivo/i, correlata al reale fabbisogno;

*Quantitativo massimo presunto:* quantitativo massimo acquistabile dalla SOL del presente Accordo e riferito al lotto [●] che potrà essere incrementato nel rispetto della vigente normativa come meglio specificato di seguito;

Retiambiente S.p.A. (o "Committente"): capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante in favore delle SOL;

**SOL:** le Società Operative Locali partecipate al 100% da Retiambiente incaricate, da quest'ultima, di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all'igiene urbana nel territorio di competenza. Posto che la delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 di ATO Toscana Costa ha affidato a Retiambiente S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035 ed al contempo ha altresì stabilito, coerentemente con il Piano Industriale approvato, il conferimento in Retiambiente di ulteriori società, attualmente svolgenti in via transitoria e mediante deroghe temporali il servizio di igiene urbana, nel presente AQ, per semplicità, con il termine SOL si intendono anche queste ulteriori Società che, su apposita delega scritta, chiederanno a Retiambiente l'estensione del presente AQ per l'approvvigionamento di mezzi di cui al lotto [•]

A precisazione di quanto sopra si specifica che la SOL in favore della quale è sottoscritto il presente AQ è il seguente: (da modificare elenco in base al lotto per cui si sottoscrive l'AQ):

- ✓ AAMPS S.p.A. con sede legale in Livorno (LI);
- ✓ ASCIT S.p.A, con sede legale in Capannori (LU);
- ✓ ERSU S.p.A, con sede legale in Pietrasanta (LU);
- ✓ ESA S.p.A, con sede in Portoferraio (LI);
- ✓ SEA Ambiente S.p.A, con sede legale in Viareggio (LU);
- ✓ REA S.p.A, con sede in Rosignano (LI).

Le Società che saranno conferite in Retiambiente, nelle tempistiche presunte di seguito indicate, per le quali è prevista la facoltà di applicazione della clausola estensiva di cui all'art. 1.4 del Disciplinare di gara sono le seguenti:

- ✓ Asmiu S.p.A. con sede legale in Massa entro il 31/12/2023;
- ✓ Cermec S.p.A con sede legale in Massa entro il 31/12/2023;
- ✓ Gea S.r.l. con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) entro il 31/12/2025;
- ✓ Nausicaa S.p.A. con sede legale in Carrara entro il 31/12/2023;
- ✓ Sistema Ambiente S.p.A. con sede legale in Lucca entro il 31/12/2029

Come già anticipato nel Bando, per semplicità terminologica il termine SOL si intende esteso a suddette Società che saranno conferite in Retiambiente.



**3.2** Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## Articolo 4 (Oggetto)

**4.1** Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina contrattuale e normativa relativa alle condizioni generali ed alle modalità di affidamento, da parte delle SOL, del/i Contratto/i Esecutivo/i aventi ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine (60 mesi) senza conducente, di mezzi da [●] q.li di cui al lotto [●]CIG [●], "nuovi di fabbrica" o a KM zero (salvo eventuali km necessari per la consegna) e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione, dotati di attrezzatura per la raccolta differenziata dei rifiuti nonché i servizi accessori di full service ad esso connessi, salvo quanto diversamente disposto nel Capitolato Tecnico. Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio del servizio di noleggio dei mezzi di cui al Lotto [●].

In particolare, il presente Accordo Quadro contiene la regolamentazione relativa ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra le SOL ed il Fornitore una volta conclusi i Contratti Esecutivi, senza stabilirne il numero, la quantità e la successione nel tempo, che si definiranno nei contratti esecutivi secondo le tempistiche e le necessità delle SOL.

- **4.2** Per effetto del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a sottoscrivere i Contratti Esecutivi con le SOL ed a darvi attuazione, mediante accettazione ed esecuzione della fornitura richiesta nei Contratti Esecutivi medesimi e negli Ordini di Fornitura ad essi riferibili, nei limiti del quantitativo e dell'importo massimo di seguito indicato. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'AQ da parte delle SOL nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della sottoscrizione del Contratto/i Esecutivo/i.
- **4.3** I quantitativi stimati dell'AQ, rappresentativo del quantitativo massimo presunto dei Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti in virtù dell'AQ, sono i seguenti:

(in caso di lotto 1)

Per il lotto 1 "FORNITUE	RA MEZZI 55-65	QLI"	
		Quantitativo massimo presunto	Quantitativo massimo presunto
Società Controllata	motore	durante la vigenza dell'AQ (in	durante la vigenza dell'AQ (in
		cifre)	lettere)
Ascit S.p.A.	diesel	6	Sei
riseit S.p.ri.	metano	1	Uno
Ersu S.p.A.	diesel	8	Otto
Sea Ambiente S.p.A.	diesel	2	Due
Sea Amorenie S.p.A.	metano	1	Uno
TOTALE	1	18	Diciotto

(in caso di lotto 2)

Per il lotto 2 "FORNITURA MEZZI 70-75 QLI"				
		Quantitativo massimo presunto	Quantitativo massimo presunto	
Società Controllata	motore	durante la vigenza dell'AQ (in	durante la vigenza dell'AQ (in	
		cifre)	lettere)	



Aamps S.p.A.	diesel	2	Due
Ersu S.p.A.	diesel	17	Diciassette
List 5.p.rt.	metano	3	Tre
Rea S.p.A.	diesel	2	Due
Sea Ambiente S.p.A.	diesel	4	Quattro
TOTALE	•	28	Ventotto

- **4.4** La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non le SOL ad attivare l'AQ e sottoscrivere Contratti Esecutivi, ad utilizzare per intero il valore massimo sopra indicato, né ad esaurire le quantità di beni oggetto di riportate nella tabella che precede. Tali quantità sono, infatti, determinate in via previsionale e, pertanto, sono meramente presuntive, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, e, in ogni caso, non costituiscono il minimo contrattuale. Il Fornitore nulla può pretendere da Retiambiente e/o dalle SOL in caso di mancata attivazione dell'AQ o in caso richieste di forniture per quantitativi diversi e inferiori a quelli presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del valore massimo sopra indicato.
- 4.5 Il Fornitore dichiara sin da ora di essere consapevole e di accettare che i quantitativi di cui alla tabella del precedente comma 3, sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi di mezzi a noleggio degli anni pregressi e del fabbisogno e degli impegni futuri assunti dalle SOL con le Amministrazioni comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio e, quindi, rappresentano il fabbisogno presunto di approvvigionamento di tali beni da parte di ciascuna SOL nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, stimato in base alle esigenze di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio ed alle richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali in merito alle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata ed alle quantità dei medesimi beni utilizzate negli anni pregressi. Pertanto, il Fornitore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere consapevole ed accetta che detti quantitativi sono da intendersi come meramente indicativi, presuntivi del fabbisogno delle SOL, non rappresentano il minimo contrattuale e non sono vincolati né per Retiambiente nè le SOL e che l'Accordo Quadro non garantisce al medesimo Fornitore la fornitura di quantità minime o comunque predeterminate dei beni di cui all'oggetto contrattuale.
- **4.6** Qualora nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Accordo, Retiambiente si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, ed il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
- **4.7** Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro relativo a ciascun Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo dei Contratti esecutivi sottoscritti raggiunga il quantitativo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Retiambiente considererà quest'ultimo come giunto a scadenza, comunicandolo tramite PEC alle SOL, e di conseguenza non potranno essere sottoscritti Contratti Esecutivi o emessi ulteriori ordini di fornitura oltre a quelli già inviati e/o previsti nei Contratti Esecutivi già sottoscritti.
- **4.8** Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche dei mezzi oggetto del lotto [●] e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara. Entrambi i documenti sono allegati al presente Accordo quadro e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- **4.9** (SOLO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE ABBIA FATTO RICORSO ALL'AVVALIMENTO) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le SOL eseguono in corso d'esecuzione del Contratto di fornitura



le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la SOL contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

**4.11** Al fine di garantire uniformità ed omogeneità del parco mezzi del Gruppo Retiambiente e conseguentemente delle SOL, consentendo alle medesime di avere un unico processo manutentivo e di addestramento del personale ed, al contempo, sinergie e cooperazione tra le medesime ed interscambiabilità tra le stesse sia in termini di mezzi che di personale, il Fornitore, ove le condizioni di mercato sia economiche che di approvvigionamento e/o di reperibilità sul mercato lo consentano, si impegna a fornire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, mezzi aventi la stessa tipologia/marca del telaio e della attrezzatura, salvo l'ipotesi in cui il telaio e/o l'attrezzatura esca di produzione ovvero subisca modifiche tali da alterare le caratteristiche minime strutturali dello/a stesso/a.

## Articolo 5 (Clausola di Estensione)

**5.1** Come già anticipato in premessa Retiambiente S.p.A. è la società in house providing, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2021, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035. Retiambiente svolge tale servizio attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), in house providing, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all'igiene urbana nel territorio di competenza.

La medesima Delibera cit dell'A.T.O. Toscana Costa ha altresì stabilito, coerentemente con il Piano Industriale approvato, il conferimento in Retiambiente di ulteriori società, attualmente svolgenti in via transitoria e mediante deroghe temporali il servizio di igiene urbana, secondo le seguenti presunte tempistiche:

- Asmiu S.p.A.. con sede legale in Massa entro il 31/12/2022;
- Cermec S.p.A. con sede legale in Massa entro il 31/12/2022 o comunque ad esito del piano concordatario;
- Gea s.r.l. con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) entro il 31/12/2025;
- Nausicaa S.p.A. con sede legale in Carrara entro il 31/12/2022;
- Sistema Ambiente S.p.A. con sede legale in Lucca entro il 31/12/2029.
- **5.2** Pertanto si rende noto al Fornitore, sin da adesso, che nella logica di dare avvio al processo di uniformità ed omegeneità del parco mezzi all'interno del Gruppo Retiambiente con conseguente ottimizzazione nella gestione degli stessi e interscambiabilità di mezzi e personale tra le SOL Retiambiente S.p.A., su apposita delega scritta da parte di una delle società sopra elencate, si riserva la facoltà di estendere durante la vigenza dell'Accordo Quadro le condizioni contrattuali della presente gara a quelle Società sopra elencate che:
  - a) conferite in Retiambiente e partecipate al 100% da essa nei termini sopra indicati, svolgeranno le funzioni di igiene urbana quale Società operativa Locale;
  - b) seppur non ancora conferite in Retiambiente, si avvalgano delle funzioni di Stazione Appaltante della medesima, mediante stipula di apposita convenzione/atto, abbiano conferito mandato a Retiambiente per l'approvvigionamento delle forniture oggetto della presente gara.



**5.3** L'adesione/estensione contrattuale avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nell'Accordo Quadro e potrà essere effettuata fino ad una percentuale massima pari al 100% del valore dell'Accordo Quadro.

Retiambiente, che ha esperito la gara, procederà alla verifica della capienza economica dell'importo massimo di adesione/estensione ed ai correlati adempimenti di legge tra i quali richiedere la presentazione della cauzione, nei termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., calcolata sull'importo contrattuale della eventuale estensione e/o integrazione.

- **5.4** L'adesione/estensione contrattuale potrà avvenire solo ed esclusivamente durante i 24 mesi di vigenza del presente Accordo Quadro.
- **5.5** In virtù del presente articolo ogni riferimento del presente AQ alla SOL, si deve intendere esteso alle Società elencate nel precedente comma 5.1 qualora si sia verificata una delle condizioni di cui al punto a) o punto b) comma 1 del presente articolo.

### Articolo 6 (Durata dell'AQ)

- **6.1** Il presente Accordo Quadro ha durata di nr.24 (*ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento con prot. n. [•] del gg/mm/aa.
- **6.2** Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo, mediante la sottoscrizione e perfezionamento dei Contratti Esecutivi tra la singola SOL ed il Fornitore. L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante anche dopo il predetto termine per la regolamentazione dei Contratti Esecutivi già conclusi e per il tempo di vigenza dei medesimi.

Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, il noleggio ha una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del giorno di consegna del mezzo secondo le tempistiche offerte in sede di gara dal Fornitore e modalità di cui al Capitolato Tecnico cui si rinvia.

- **6.3** Non potranno essere stipulati Contratti Esecutivi dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto nel presente AQ (rinnovo, proroga etc..).
- **6.4** Retiambiente S.p.A. rende noto che la durata dell'Accordo potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 6.1, allorché:
- a) Retiambiente S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana indipendentemente dalla volontà di Retiambienteche comportino variazioni ritenute essenziali all'oggetto del presente AQ;
- c) sia esaurito il quantitativo massimo acquistabile, stabilito nel medesimo AQ nella tabella di cui al precedente art. 4.3. In tali ipotesi, l'Accordo Quadro cessa ed è da intendersi risolto. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire le forniture relative agli Ordinativi del Contratto Esecutivo già emessi dalle SOL, salva diversa comunicazione scritta da parte della SOL medesima o di Retiambiente che ne disponga la cessazione.

Le Parti convengono che, nei casi sopra elencati, in ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la cessazione anticipata dell'AQ, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate e di quelle afferenti ad Ordinativi già emessi di cui non sia stata comunicata la cessazione.



#### Articolo 7 (Rinnovo)

**7.1** Retiambiente S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'AQ, per ulteriori 24 (*ventiquattro*) mesi successivi alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilita dal precedente art.6. Nell'AQ rinnovato la fornitura dei mezzi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale, salvo quanto previsto al successivo art. 9 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo).

**7.2** Nel caso in cui Retiambiente S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta al Fornitore entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Retiambiente S.p.A. non eserciti tale facoltà, il Fornitore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

## Articolo 8 (Proroga tecnica e opzione)

**8.1** Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare il nuovo Accordo Quadro non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Retiambiente S.p.A. tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale.

Il Fornitore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni o più favorevoli per la SOL del Contratto originario in essere.

La proroga dell'Accordo Quadro è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Fornitore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 6 mesi.

**8.2** Come già anticipato alla lett. c) art. 6.3 del presente AQ, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun singolo lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ai Contratti Esecutivi sottoscritti dalle SOL raggiunga il quantitativo massimo indicato nell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Retiambiente considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, alle SOL e di conseguenza le SOL non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura.

Qualora invece la quantità massima dell'Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun singolo lotto non si sia ancora esaurita, Retiambiente si riserva l'opzione di estendere la durata dell'Accordo Quadro fino all'esaurimento del quantitativo massimo previsto dell'Accordo e comunque, anche qualora il quantitativo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

## Articolo 9 (Importo dell'AQ, prezzi e clausola di revisione del prezzo)

**9.1** L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di 24 mesi ed oggetto il noleggio per 60 mesi di mezzi di cui al Lotto [●] è di € \_\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_\_\_), escluso IVA ed oneri della sicurezza della ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno quantificati dalle singole SOL in sede di sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo/i.



In caso esercizio del rinnovo, del quinto d'obbligo e della proroga tecnica, l'importo stimato dell'Accordo Quadro è di € [•] (euro [•]) oltre IVA e/o imposte e/o altri contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta. Si rinvia all'art. 8 per la disciplina di dettaglio della proroga e del rinnovo.

In caso di esercizio della clausola diestensione di cui al precedente art. 5, l'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Accordo Quadro, avente durata di 24 mesi ed oggetto il noleggio per 60 mesi di mezzi di cui al Lotto [●] è di € \_[●] (euro[●]\_), escluso IVA ed oneri della sicurezza della ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno quantificati dalle singole SOL in sede di sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo/i.

Resta inteso che il valore totale dell'Accordo Quadro è stato determinato in via previsionale e, pertanto è da intendersi meramente presuntivo del fabbisogno delle SOL che ricorreranno, per ciascun singolo lotto, al/i Contratto/i esecutivo/i nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro medesimo. Pertanto, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, è da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante, né per Retiambiente e per le SOL, nei confronti dell'Aggiudicatario e non rappresentano il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno.

- 9.2 Per l'esatto ammontare del canone di noleggio mensile si rinvia al successivo art. 27 per la disciplina di dettaglio.
- **9.3** Considerato che il noleggio del mezzo avrà durata di 60 (sessanta) mesi, il canone mensile offerto dal Fornitore, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, sarà soggetto a revisioni o adeguamenti nel corso di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti esecutivi, senza necessità di nuova procedura di affidamento, nei limiti e con le modalità illustrate.

## REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO

A) <u>Stesso modello aventi pari caratteristiche tecniche ma, durante la vigenza dell'accordo Quadro rinnovato, con un nuovo telaio.</u>

I canoni di noleggio potranno essere adeguati in seguito alla sostituzione di un mezzo nell'Accordo Quadro con un nuovo modello, aventi pari caratteristiche tecniche, ma con nuovo telaio.

Tali variazioni saranno applicabili solo ai veicoli non ancora ordinati e quindi non avranno alcun effetto sui canoni dei veicoli già in noleggio.

La variazione al canone per effetto delle formule di adeguamento sotto descritte, verrà applicata solo se la differenza tra il canone originario e quello modificato sarà superiore a +/- 2%.

Tale variazione è riconosciuta solo ed esclusivamente per i canoni dei mezzi noleggiati in virtù di Contratti esecutivi sottoscritti ad esito dell'Accordo Quadro rinnovato; non è pertanto riconosciuta alcuna variazione nel caso in cui via sia una variazione del modello di telaio durante la vigenza dell'Accordo Quadro, restando eventuali variazioni di prezzo nell'alea del Fornitore.

La formula è la seguente:

Cr = Co + (PLI)\*Cfa

Dove:

Cr = canone di noleggio rivalutato

PLI = delta listino/listino originale (indicato nell'offerta economica o precedente)

Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell'offerta economica o precedente)

Co = Canone di noleggio indicato nell'offerta economica o in vigore;

Cfa = 70% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)

Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:



Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell'offerta: € 15.000,00

Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.500,00

Delta listino = € 500,00

PLI = 0.033

Co = € 410,00

Cfa = € 287.00

Cr = 410 + (0.033\*287) = 419,471

Esempio: caso di diminuzione del listino:

Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell'offerta: € 15.000,00

Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 14.500,00

Delta listino = - € 500,00

PLI = -0.033

Co = € 410,00

Cfa = € 287

Cr = 410 + (-0.033\*287) = 400.529

B) Adeguamento dei canoni durante la vigenza dell'Accordo Quadro per introduzione sul mercato di nuovo modello aventi pari caratteristiche tecniche ma ad alimentazione elettrica

I canoni di noleggio potranno essere adeguati in seguito alla sostituzione di un mezzo nell'Accordo Quadro con un nuovo modello, aventi pari caratteristiche tecniche, ma ad alimentazione elettrica.

Tali variazioni saranno applicabili solo ai veicoli non ancora ordinati e quindi non avranno alcun effetto sui canoni dei veicoli già in noleggio.

La variazione al canone per effetto delle formule di adeguamento sotto descritte, verrà applicata solo se la differenza tra il canone originario e quello modificato sarà superiore a +/- 2%.

Variazioni di listino del mezzo offerto avente, a differenza di quello offerto, alimentazione elettrica

La formula è la seguente:

Cr = 0.85\*[(PLI)\*Cfa]+Co

Dove:

Cr = canone di noleggio rivalutato

PLI = delta listino/listino originale (indicato nell'offerta economica o precedente)

Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell'offerta o precedente)

Co= Canone di noleggio indicato nell'offerta economica o in vigore

Cfa= 70% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)

0,85= recupero dell'ammortamento dovuto al valore residuo più alto del nuovo modello ad alimentazione elettrica

i) Esempio: caso di aumento del prezzo di listino:

Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell'offerta: € 15.000,00

Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 16.500,00

Delta listino = € 1.500,00

PLI = 0.1

Co = € 410,00

Cfa = € 287

Cr = 0.85\*[(0.1\*287)] + 410 = 434,40



## ii) In caso di diminuzione del prezzo di listino, la formula è la seguente:

Cr = 1,15\*[(PLI)\*Cfa]+Co

Dove:

Cr= canone di noleggio rivalutato

PLI= (delta/listino originale)

Delta listino = (nuovo listino) – (listino originale indicato nell'offerta economica)

Co= Canone di noleggio indicato in sede di offerta

Cfa= 70% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione)

1,15 = recupero dell'ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello

Esempio: caso di diminuzione del listino:

Prezzo di listino di riferimento in vigore al momento dell'offerta: € 16.500,00

Prezzo di listino di riferimento aggiornato: € 15.000,00

Delta listino = - € 1.500,00

PLI = -0.1

Co = € 410,00

Cfa = € 287

Cr = 1,15\*(-0,1\*287) + 410 = 377,00

## Articolo 10 (Contratti Esecutivi)

**10.1** Sono legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro e, conseguentemente, a sottoscrivere Contratti Esecutivi con il Fornitore le SOL di cui al precedente art. 3. Durante la vigenza dell'Accordo Quadro, ciascuna SOL procede, in base alle proprie esigenze di approvvigionamento, alla conclusione di uno o più Contratti Esecutivi con il Fornitore aventi ad oggetto il noleggio full service a lungo termine (60 mesi) senza conducente per la fornitura di automezzi nuovi di fabbrica o a KM zero (salvo eventuali km necessari per la consegna) e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione, tutti dotati di attrezzatura per la raccolta dei rifiuti suddivisi e più specificatamente di: mezzi da 55-65 qli (*in caso di lotto 1*), 70-75 qli (*in caso di lotto 2*). Per le caratteristiche tecniche dei mezzi nonché per le prestazioni da eseguirsi si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico.

Il quantitativo massimo stimato e presunto di fabbisogno di mezzi acquistabili dalla SOL durante la vigenza dell'AQ mediante la sottoscrizione del/i Contratto Esecutivo/i è, complessivamente, quello riportato alla tabella di cui al precedente art. 4.3.

Si rinvia ai precedenti punti 4.4 e 4.5 per la disciplina di dettaglio sui quantitativi.

Ogni Contratto Esecutivo è identificato dalla SOL mediante un "CIG Derivato/Figlio".

10.2 Ciascuna SOL procederà ad inviare, a mezzo PEC, il Contratto Esecutivo – che deve essere conforme al presente AQ - al Fornitore, il quale dovrà sottoscriverlo digitalmente, per accettazione e restituirlo alla SOL completo dei suoi allegati (ivi compresa la garanzia definitiva) nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sua ricezione. Nel caso di mancato rispetto, per 3 (tre) volte, da parte del Fornitore del termine sopra previsto, Retiambiente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la garanzia definitiva, fermo restando per Retiambiente e/o per la SOL il diritto al risarcimento del danno subito.

10.3 Per effetto del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione, nelle quantità e qualità richiesta, per gli importi complessivi, secondo i tempi e nei luoghi di consegna indicati nel Contratto stesso, fermo



restando quanto previsto nell'AQ e nel Capitolato Speciale. Resta inteso che il Fornitore nulla avrà da pretendere nei confronti delle SOL fintantoché non saranno conclusi i Contratti Esecutivi.

Come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, ciascuna SOL può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del rispettivo Contratto Esecutivo fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.4 Al fine di consentire al Fornitore di avere, durante la vigenza dell'AQ, una previsione di stima sia quantitativa che temporale dei fabbisogni delle SOL e conseguentemente dei possibili Contratti Esecutivi che saranno sottoscritti, consentendo al Fornitore medesimo di avere un quadro temporale e quantitativo dei bisogni di approvvigionamento del cliente, la SOL, su richiesta scritta del Fornitore medesimo, presenta una programmazione di stima degli approvvigionamenti dei mezzi durante i 24 mesi di vigenza dell'AQ. Resta inteso che tale programmazione è meramente indicativa e non vincolante né per la SOL né per il Fornitore, che si debbono ritenere obbligate alle reciproche prestazioni solo ed esclusivamente con la sottoscrizione dei Contratti esecutivi.

10.5 Il Contratto Esecutivo tra la SOL ed il Fornitore - redatto in conformità a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione, nessuna esclusa, da essi richiamata e ad essi allegata - deve avere almeno il seguente minimo contenuto:

- ✓ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 136/2010 e s.m.i. l'indicazione del CIG Figlio/Derivato rispetto a quello dell'Accordo Quadro;
- ✓ espresso riferimento al presente Accordo ed ai suoi allegati, cui si rinvia integralmente, facendone parte integrante e sostanziale;
- ✓ indicazione del Responsabile del Procedimento della SOL e del Direttore dell'esecuzione del Contratto della SOL laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ descrizione del bene da fornire ed esatta indicazione del quantitativo;
- ✓ l'indicazione del/i luogo/ghi consegna della fornitura;
- ✓ tempi di consegna (espressi in giorni naturali e consecutivi) dei mezzi dalla sottoscrizione del Contratto Esecutivo ovvero dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura in conformità ai tempi di consegna indicati dal Fornitore in sede di gara;
- ✓ il prezzo di ogni singolo bene e l'importo totale presunto del Contratto Esecutivo per il quantitativo richiesto;
- ✓ espressa indicazione delle penali per ritardato e/o inesatto/mancato adempimento delle prestazioni nei termini e modalità stabilito nel presente AQ;
- ✓ le ipotesi di risoluzione e di recesso del Contratto Esecutivo, secondo quanto previsto nel presente AQ;
- ✓ indicazione dei dati per la fatturazione e disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ in caso di subappalto, la previsione di cui al comma 13 art. 105 D.lgs 50/2016 e più specificatamente:
  - i) corresponsione diretta al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma;
  - ii) obbligo del Fornitore di comunicare alla SOL contraente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- ✓ garanzia definitiva;



- ✓ ogni altra regolamentazione ritenuta utile dalle Parti per la disciplina dei reciproci rapporti;
- ✓ DuVRi ed ogni altro documento ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni di consegna della fornitura.

**10.6** Una volta stipulato il Contratto Esecutivo, ciascuna SOL invia a Retiambiente una copia del medesimo entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sua sottoscrizione. Ciascuna SOL deve, inoltre, inviare a Retiambiente, durante la vigenza del Contratto Esecutivo, almeno i seguenti dati/comunicazioni:

- eventuali penali applicate, indicandone le motivazioni e le eventuali giustificazioni addotte dal Fornitore;
- eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, in relazione ai quali la SOL ritenga configurabile una causa di risoluzione o di recesso del Contratto Esecutivo, ai sensi del presente Accordo Quadro. In tal caso, la SOL deve inviare a Retiambiente adeguata motivazione scritta dell'inadempimento riscontrato da parte del Fornitore ed allegare tutta la documentazione comprovante la gravità dell'inadempimento medesimo, che giustifichi l'azione risolutiva o di recesso. L'azione in questione potrà essere esercitata dalla SOL solo previo consenso scritto di Retiambiente, che comunque, ove lo ritenga opportuno, potrà preventivamente esperire un tentativo conciliativo tra SOL e Fornitore;
- eventuali escussioni parziali o totali della garanzia, dandone adeguata motivazione ed inviando la relativa documentazione;
- eventuali modifiche ex art. 106 D.Lgs 50/2016 al Contratto Esecutivo, indicandone la fattispecie, motivazioni e condizioni che hanno giustificato l'applicazione di detto articolo. La SOL è tenuta altresì ad effettuare tutte le comunicazioni all'ANAC e/o Osservatorio di cui all'art. 106 medesimo.

Ciascuna SOL inoltre deve altresì inviare a Retiambiente il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 D.Lgs 50/2016. Resta salva la facoltà di Retiambiente di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull'esecuzione dei Contratti Esecutivi.

## Articolo 11 (Sicurezza e rischi da interferenze)

11.1 Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. 11.2 La SOL, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/2008, deve valutare all'atto di sottoscrizione del Contratto Esecutivo la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alla prestazione oggetto del singolo Contratto Esecutivo.

Pertanto, qualora la SOL ritenga sussistere rischi da interferenza, la medesima deve quantificare tali rischi e allegare al Contratto Esecutivo il DUVRI, controfirmato dal Fornitore, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le SOL indicheranno i costi della sicurezza, anche nel caso in cui siano pari a zero;

## Articolo 12 (Personale)

12.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione della fornitura, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al



personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nella fornitura.

- 12.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata da Retiambiente e/o dalla SOL e/o segnalata dagli Enti competenti, la SOL sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Fornitore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Fornitore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. Il Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Retiambiente o della SOL, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.
- **12.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione immediata rispettivamente dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Esecutivo senza che il Fornitore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

## Articolo 13 (Referente del Fornitore e RUP/DEC della SOL)

<b>13.1</b> Il Fornitore nomina, quale proprio responsabi	le nei confi	onti di	Retia	ambiei	nte e/o o	lelle	SOL	per l'esec	uzione del
presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi	il Sig			_, rag	giungibi	le al	segue	ente indiriz	zo di posta
elettronica	(inserire	solo	se	del	caso)	e	al	seguente	telefono
mobile:									
In caso di assenza o impedimento o necessità di so	ostituzione	del Rei	ferent	e è cu	ra del F	ornit	ore i	ndicare per	iscritto a
Retiambiente ed alla SOL, qualora sia stato già sotto	oscritto il C	ontratto	Esec	cutivo	, il nomi	nativ	o di	un'altra per	rsona.
13.2 Ciascuna SOL nomina un Responsabile Unico	del Proced	imento	, anch	ne ai se	ensi di q	uanto	o stab	oilito dell'a	rt. 101 del
D. Lgs. 50/2016 e, se del caso, un Direttore dell'esect	uzione del C	Contratt	to (DE	EC). Il	Respon	sabil	e Uni	ico del Proc	edimento,
in coordinamento con il DEC ove nominato, assum	e specificar	nente,	in ord	line al	singolo	Con	tratto	Esecutivo	, i compiti
di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzio	one contratt	uale, no	onché	nella	fase di	verif	ica d	ella confor	mità delle
prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli eff	etti di quar	ito stab	ilito a	al Cap	itolato '	Гесп	ico/C	apitolato S	peciale. Il
nominativo ed i contatti del Responsabile del Proced	dimento e d	el DEC	C, ove	diver	so dal R	UP,	sono	indicati nel	Contratto
Esecutivo									

#### Articolo 14 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione della fornitura)

- 14.1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- **14.2** Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico nel Disciplinare di gara, nel Contratto Esecutivo ivi inclusi i rispettivi allegati. Si rinvia al successivo art.17 (garanzie) per la disciplina della garanzia sui beni forniti.
- **14.3** Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nell'Offerta Tecnica presenta in sede di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga



ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

**14.4** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle SOL e/o di Retiambiente S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

#### **14.5** Il Fornitore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei Contratti Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati, negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'AQ e negli stessi Contratti Esecutivi;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) consentire a Retiambiente S.p.A. e alle singole SOL, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e/o nei Contratti Esecutivi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle SOL o da Retiambiente S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a Retiambiente S.p.A. e alla SOL con la quale ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Esecutivi, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a Retiambiente S.p.A. e alle SOL con la quale ha sottoscritto il Contratto Esecutivo qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;
- h) manlevare e tenere indenne Retiambiente S.p.A. e le SOL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
- 14.6 Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività necessarie per la consegna dei mezzi e per l'attivazione dei servizi di manutenzione e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso la sede della SOL, salvaguardando le esigenze della SOL e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la SOLstessa nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalle SOL e/o da terzi autorizzati dalla medesima.
- **14.7** Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Qualora, nello svolgimento dell'attività manutentiva dei mezzi, detto personale debba accedere agli uffici/officina o altri locali della SOL nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, la SOL ed il fornitore si coordineranno per garantire l'informativa ed il rispetto di tali procedure.

## 14.8 Il Fornitore si obbliga a:



- (a) dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. e/o alle singole Sol che hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo, di ogni circostanza che abbia influenza, rispettivamente, sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e/ ai singoli Contratti Esecutivi;
- (b) prestare la fornitura in noleggio e/o gli eventuali servizi ad esso connessi nei luoghi ed orari che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi;
- **14.9** Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub—contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Retiambiente S.p.A. ed alla SOL, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Retiambiente S.p.A. ed alla SOL interessata.
- **14.10** Il Fornitore dichiara di essere consapevole che la fornitura, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, la fornitura medesima dev'essere effettuata con continuità e non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata, né interrotta per cause imputabili o comunque riferibili al Fornitore, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

## Articolo 15 (Obblighi specifici del Fornitore)

- **15.1** Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Retiambiente S.p.A. per la stipula del presente AQ. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, il Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 10 lett. A) e B) al Disciplinare di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo mezzo, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico; d) rifiutarsi di sottoscrivere il Contratto esecutivo con la SOL qualora ecceda il quantitativo massimo, previsto nel presente
- AQ, per la medesima SOL;
- e) comunicare a Retiambiente S.p.A. l'avvenuta sottoscrizione del Contratto Esecutivo inviandone la relativa copia;
- **15.2** Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Retiambiente S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente AQ, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

#### Articolo 16 (Consegna)

16.1 La fornitura dei mezzi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo dovrà essere eseguita dal Fornitore entro e non oltre [●] giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine emesso dalla SOL in virtù del Contratto medesimo, con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nei luoghi indicati nel Contratto medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Tali luoghi potranno essere la sede legale della SOL o una delle sue sedi operative indicate nel Contratto esecutivo.



Della consegna viene redatto verbale tra le Parti ai sensi di quanto disposto dal Capitolato Tecnico. Dalla consegna decorre la durata dei 60 mesi ed il relatiovo canone di noleggio

- **16.2** La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di trasporto, eventuale imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità del mezzo.
- 16.3 Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio della consegna.

#### Articolo 17 (Garanzia sui beni forniti)

- 17.1 Il Fornitore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine il Fornitore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- **17.2** Il Fornitore garantisce la qualità della merce fornita e che materiali utilizzati per la fornitura siano della migliore qualità; garantisce pertanto che i beni oggetto di fornitura:
- siano immuni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di fabbricazione che li renda inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia contro vizi e difetti);
- siano perfettamente funzionanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1512 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia di buon funzionamento);
- abbiano le qualità richieste nel Capitolato Tecnico e promesse nell'Offerta Tecnica ed essenziale per l'uso per il quale i beni sono destinati. In caso contrario trova applicazione l'art. 1497 Codice civile (cd. garanzia per mancanza di qualità). La garanzia contrattuale deve coprire sia il telaio che l'attrezzatura.

#### Articolo 18 (Subappalto)

**18.1** (Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

#### (OPPURE IN ALTERNATIVA)

18.1 (Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)

Il Fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %



18.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il Fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Retiambiente e/o della SOL dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

**18.3** Il Fornitore si obbliga a trasmettere a Retiambiente ed alla SOL con cui ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto

- I. il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Retiambiente verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;
- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- IV. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
- 18.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la SOL procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- **18.5** I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la SOL revocherà l'autorizzazione.
- 18.6 Per le prestazioni affidate in subappalto
- A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'AQ e nei Contratti esecutivi di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- B) devono essere corrisposti, da parte de Fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- La SOL, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



**18.7** Il Fornitore è responsabilie in solido con il subappaltatore, nei confronti di Retiambiente S.p.A. e/o delle SOL, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di Retiambiente S.p.A. e delle SOL Contraenti dei danni che dovessero derivare, a Retiambiente S.p.A. e/o alle SOL contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Retiambiente S.p.A. e/o le SOL Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

18.8 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Retiambiente S.p.A. e alla SOL Contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SOL Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

**18.9** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**18.10** Il Fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**18.11** Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, la SOL Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC), il Fornitore si obbliga a trasmettere alla SOL contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

**18.12** Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

18.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**18.14** In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, Retiambiente S.p.A. e/o la SOL possono risolvere, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

**18.15** Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub—contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Retiambiente S.p.A. e alla SOL e Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Retiambiente S.p.A. e alla SOL Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Retiambiente S.p.A. e/o la Sol, per quanto di rispettiva competenza, si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.



## Articolo 19 (Inadempimenti e penali)

- **19.1** Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente AQ, nel Capitolato Tecnico, nei suoi Allegati e nei Contratti Esecutivi, nonché qualsivoglia inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute.
- **19.2** Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo del presente Accordo, in ogni caso di inadempimento del Fornitore, non imputabile alla SOL o a causa fortuita o forza maggiore, sono applicate le penali di seguito indicate:
- a) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna del mezzo dichiarato dal Fornitore in sede di offerta ed indicato nel Contratto Esecutivo la SOL applica una penale pecuniaria pari al 1 per mille del Contratto di fornitura relativo al mezzo oggetto di inadempimento e pertanto consegnato in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente AQ, al Capitolato Tecnico e ai Contratti Esecutivi. In tal caso, le SOL Contraenti applicheranno al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che viene tollerato un ritardo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali Retiambiente e/o la Sol può avvalersi della facoltà di risoluzione, rispettivamente, dell'AQ o del Contratto Esecutivo;
- b) mezzi consegnati difformi da quanto richiesto ai sensi dell'art. 10.3 (collaudo negativo) del Capitolato Tecnico e conseguentemente rifiutati dalla SOL, si applica una penale di € 230,00/giorno per ogni mezzo rifiutato dal giorno del verbale negativo di collaudo fino alla regolarizzazione della fornitura;
- c) in caso di mancato rispetto del termine di 48H per dare avvio all'intervento di cui all'art. 6.3 del Capitolato Tecnico, si applica una penale di € 70,00 € per ogni giorno di ritardo dall'avvio dell'intervento;
- d) in caso di mancato rispetto del termine delle 72H per la restituzione del mezzo riparato di cui all'art. 6.3 del Capitolato Tecnico, si applica una penale di € 100,00 € per ogni giorno di ritardo di mancata restituzione del mezzo;
- e) in caso di mancata sostituzione dei pneumatici secondo il chilometraggio di cui all'art. 6.5 del Capitolato Tecnico, si applica una penale di € 100,00 € ogni ulteriore 1.000 chilometri in eccesso;
- f) mancato rispetto delle tempistiche di pronto intervento di cui all'art. 6.8 del Capitolato Tecnico, si applica una penale di € 20 per ogni ora di ritardo;
- f) ritardo dei servizi di formazione di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, si applica una penale di € 100,00;
- 19.3 Spetta alla singola SOL che ha sottoscritto il Contratto Esecutivo procedere, mediante il RUP che a tal fine si avvale del DEC, alla rilevazione dell'inadempienza ed alla relativa contestazione scritta, all'istruttoria, all'accertamento ed applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, fermo restando in capo a Retiambiente i poteri di cui ai successivi commi.

Ricevuta la contestazione scritta da parte della SOL, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della SOL Contraente a giustificare l'inadempienza, la SOL commina la penale stabilita nel presente AQ a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È facoltà della SOL Contraente compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al fornitore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.



- **19.4** Le penali applicate al Fornitore devono essere comunicate per iscritto dalla SOL a Retiambiente nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla loro applicazione.
- 19.5 Con riferimento al presente Accordo Quadro, in conformità agli obblighi assunti dal Fornitore con Retiambiente S.p.A. l'Accordo Quadro, relativi alla esecuzione della prestazione a regola d'arte e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, e tenuto conto delle prerogative e delle funzioni di Retiambiente in ordine al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente atto, Retiambiente medesima ha facoltà di applicare le seguenti penali:
- per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile a Retiambiente ovvero a caso fortuito o forza maggiore, nell'adempimento degli obblighi previsti al precedente art. 15, comma 1, lett. a), b) per la presentazione della documentazione ivi indicata, una penale pari a € 500,00, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- c) per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile né a Retiambiente S.p.A. né alla SOL ovvero a caso fortuito o forza maggiore, nella sottoscrizione del Contratto esecutivo rispetto al termine di cui all'art. 10.2 del presente AQ, una penale di € 300,00 al giorno;
- 19.6 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, le SOL e/o Retiambiente, per quanto di rispettiva competenza, procederanno, una volta constatato l'inadempimento, a comunicare tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'importo della rispettiva penale. Quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per scritto entro e non oltre il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della SOL a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine perentorio sopra indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
- 19.7 Ciascuna SOL potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) del valore del proprio Contratto Esecutivo. Retiambiente, per quanto di competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci percento) del valore massimo del presente Accordo Quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle SOL.
- **19.8** Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti del terzo.
- 19.9 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Retiambiente e/o delle SOL di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

## Articolo 20 (Risoluzione)

- **20.1** Retiambiente e/o la SOL potranno, per quanto di rispettiva competenza, risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro o il Contratto esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi: b) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a ritardare od eludere la modalità di affidamento degli Appalti Esecutivi:
- c) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro; d) mancata copertura dei rischi durante la vigenza dell'AQ o del/i Contratto/i esecutivo/i;;



- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Sol e/o Retiambiente ai sensi dell'articolo 31;
- f) nei casi di cui agli articoli 22 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Danni, responsabilità civile), 27 (Corrispettivi) e 28 (Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari), 33 (Clausola Codice Etico), 36 (Riservatezza), e comunque in tutti i casi, nessuno escluso, previsti nel presente Accordo;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- 1) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Retiambiente S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempio stabiliti dal presente AQ;
- n) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili al Fornitore o comunque allo stesso riferibile;
- o) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- p) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle SOL ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i
- ogni altra ipotesi di risoluzione prevista nel presente Accordo Quadro o stabilita dalla vigente normativa in materia.
- **20.2** Retiambiente o la SOL devono risolvere, per quanto di rispettiva competenza, rispettivamente l'Accordo Quadro o il Contratto esecutivo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'AQ o durante la vigenza del medesimo, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016 o, più in generale, qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché per la stipula dell'AQ o per lo svolgimento delle prestazioni ivi previste;
- b) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 20.3 Il singolo noleggio di un mezzo di intende altresì risolto di diritto ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- (a) furto del mezzo;
- (b) danno grave al mezzo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- (c) qualora il mezzo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza degli occupanti e siano decorsi 60 giorni di utilizzo dell'autoveicolo sostitutivo.

In tali casi la SOL potrà ordinare un nuovo mezzo di pari caratteristiche.



- 20.4 La SOL potrà risolvere ex art. 1465 cod. civ il singolo Contratto esecutivo nei seguenti casi:
- a) la mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti, dei difetti riscontrati durante i controlli/verifiche effettuate e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- b) mancata effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria su un mezzo per più di 3volte, anche non consecutive, previsti dal Capitolato Tecnico;
- c) mancata effettuazione degli interventi di riparazione carrozzeria su un mezzo per più di 5 volte, anche non consecutive, previsti dal Capitolato Tecnico;
- d) mancata consegna del mezzo decorso inutilmente il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo nella consegna del mezzo di cui alla lett. a) art. 19.2 del presente AQ;
- e) in ogni caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 20.5 Nelle ipotesi in cui Retiambiente accerti o riscontri, anche a seguito di segnalazione della SOL, un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro tale da compromettere la regolare e corretta esecuzione dell'AQ, formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Retiambiente ha la facoltà, di dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 20.6 Nel caso in cui la SOL accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi assunti con il Contratto Esecutivo, la SOL formulerà contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnandogli un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la SOL potrà esercitare l'azione di risoluzione solo previo assenso scritto di Retiambiente. A tal fine, la SOL trasmetterà a Retiambiente adeguata motivazione scritta dell'inadempimento riscontrato da parte del Fornitore, allegando tutta la documentazione comprovante la gravità dell'inadempimento medesimo, che giustifichi l'azione risolutiva o di recesso nonché le eventuali controdeduzioni acquisite dal Fornitore. In ogni caso, Retiambiente, ove lo ritenga opportuno, potrà preventivamente esperire un tentativo conciliativo tra SOL e Fornitore. Nel caso in cui, anche a seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione che precede, la SOL venga autorizzata a risolvere il contratto e vi proceda, Retiambiente provvederà tempestivamente ad individuare il nuovo Fornitore, secondo le modalità di legge. In caso di risoluzione, resta intesa la facoltà della SOL di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno
- **20.7** La risoluzione dell'Accordo Quadro da parte di Retiambiente determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle SOL che, pertanto, non potranno sottoscrivere nuovi Contratti Esecutivi a far data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.
- L'Accordo Quadro continuerà a regolamentare gli ordinativi già emessi dalla SOL in data antecedente alla risoluzione sino alla loro scadenza naturale.
- **20.8** In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Retiambiente S.p.A. e/o la SOL, avranno diritto, per quanto di propria competenza, di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà



applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima SOL e/o di Retiambiente S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

- **20.9** In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Retiambiente S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro
- **20.11** Resta inteso che nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- **20.12** Anche in caso di risoluzione il Fornitore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione della fornitura per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

#### Articolo 21 (Recesso)

- **21.1** Retiambiente S.p.A. e/o la SOL, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo
   Quadro: o i contratti di fornitura.
- **21.2** In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o di svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio interessanti la SOL, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa SOL potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
- 21.3 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Retiambiente S.p.A. e/o la SOL, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, previo il pagamento da parte della SOL delle prestazioni oggetto di Appalto esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
- **21.4** Qualora Retiambiente receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti Esecutivi da parte delle SOL che, a loro volta, potranno recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta)



giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

21.5 Nelle ipotesi di recesso unilaterale della SOL da ciascun contratto di fornitura,

la SOL dovrà restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.

#### Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto)

- **22.1** È fatto divieto al Fornitore cedere il presente Accoro Quadro a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/20106.
- 22.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Retiambiente e/o le SOL fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o il Contratto esecutivo.

#### Articolo 23 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

## Articolo 24 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Accordo Quadro non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni dell'Accordo medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

#### Articolo 25 (Responsabilità civile del Fornitore e polizza assicurativa)

- **25.1** Con la stipula dell'accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi il Fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Retiambiente S.p.A. e/o la SOL sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto Retiambiente e/o la SOL nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.
- 25.2 A tal fine il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di:
- 1) responsabilità civile per danni verso terzi e dipendenti a copertura di quanto il Fornitore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate. La copertura tiene altresì indenne il Fornitore-assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro;
- 2) responsabilità civile prodotto a copertura di quanto il Fornitore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e



danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto di merce e dei prodotti oggetto del presente appalto, trasferiti e/o consegnati a terzi.

- 25.3 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto Esecutivo potrà risolversi ai sensi del precedente Articolo 20 (Risoluzione).
- **25.4** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## Articolo 26 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto esecutivo)

- **26.1** La SOL, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, potrà chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016;
- 26.2 La SOL comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
- **26.3** Le SOL possono apportare modifiche al contratto esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
- **26.4** Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la SOL comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
- **26.5** In entrambi i casi sopra descritti, la SOL eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
- **26.6** Le SOL potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

#### **Articolo 27 (Corrispettivo)**

- **27.1** Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il/i corrispettivo/i contrattuali dovuti al Fornitore dalla SOL in forza del Contratto Esecutivo è/sono quello/i indicati nell'Offerta Economica allegata (vd Alleg: 3) al presente Accordo. Più specificatamente il canone mensile di noleggio è pari ad € [•] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.
- 27.2 Nel canone mensile di noleggio sono ricompresi i costi per la prestazione del trasporto e della consegna nonché tutte le prestazioni contrattualmente previste e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- **27.3** Nel canone di noleggio sono esclusi i costi della sicurezza da interferenza che saranno quantificati dalla Sol in sede di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.
- 27.4 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Esecutivi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, il Fornitore non può pretendere, per tutta la durata dell'AQ e/o dei Contratti Esecutivi ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi,



ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 9 sulla revisione del prezzo.

27.5 Retiambiente, in qualità di Stazione Appaltante per conto delle SOL, stipula il presente Accordo Quadro a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato alle SOL. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai fini dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs, la SOL è il Contraente, ossia, il soggetto che utilizza il presente Accordo Quadro mediante la sottoscrizione di Contratti Esecutivi con il Fornitore e, conseguentemente, è l'unica obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del fornitore medesimo e degli eventuali relativi subappaltatori.

## Articolo 28 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

**28.1** Per ciascun Contratto Esecutivo sottoscritto tra SOL e Fornitore, il Fornitore emette mensilmente fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata dalla SOL, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture emesse mensilmente dal Fornitore devono essere intestate e inviate alla SOL che ha sottoscritto il Contratto Esecutivo, e devono contenere, oltre alle informazioni che verranno fornite dalla singola SOL, i seguenti dati:

- il riferimento al presente Accordo Quadro;
- il riferimento al Contratto Esecutivo sottoscritto ed il relativo CIG Derivato/Figlio che dovrà essere obbligatoriamente indicato dalle SOL nei rispettivi pagamenti ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- tipologia di bene fornito;

CCNL applicato:

- quantitativo di mezzi fornito;
- l'ammontare complessivo per il bene fornito nella quantità sopra indicata;
- ogni altra informazione stabilita tra le Parti nel Contratto esecutivo

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della SOL, a cui pertanto il Fornitore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

- **28.2** Le fatture emesse dal Fornitore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente indicato nel Contratto Esecutivo.
- **28.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Fornitore dichiara che:

i corretti riferimenti dell'Impresa sono i segue	enti:
- Codice Fiscale Impresa	;
- (Solo in caso di società in cui i soci prestano	attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati
C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):	
- Nome e cognome socio	_ C.F
- Nome e cognome socio	_ C.F
- Nome e cognome socio	_ C.F
- Nome e cognome socio	_ C.F
i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i segu	enti:
Matricola azienda INPS	e sede INPS competente;
Codice ditta INAIL	_e sede INAIL competente;



**28.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La SOL, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

**28.5** Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola SOL. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i

28.6 Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..:

	movimen	nti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
	0	
	0	
	0	
✓	dichiara	che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:
	0	
	0	
	0	

- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**28.7** È facoltà della SOL compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che il Fornitore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

**28.8** Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

**28.9** Essendo tale approvvigionamento funzionale all'esercizio di un servizio pubblico locale quale è appunto l'igiene urbana, il Fornitore non potrà sospendere in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi



dovuti, il noleggio dei mezzi e la prestazione dei servizi accessori ove previsti e, più in generale, delle attività previste nell'Accordo Quadro ed oggetto dei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Esecutivo e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalla SOL e/o da Retiambiente, per quanto di rispettiva competenza, fatta salva ogni ulteriore azione di Retiambiente o della SOL volta al risarcimento del danno.

**28.10** Relativamente a ciascun Contratto Esecutivo, la SOL verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto Esecutivo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

## Articolo 29 (Garanzia definitiva)

## **29.1** GARANZIA IN FAVORE DI RETIAMBIENTE

- **29.1.1** A garanzia delle obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, assunte dal Fornitore nei confronti di Retiambiente con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo presta una garanzia definitiva, nei termini e modalità di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016, pari ad Euro [●] (in lettere [●]), rilasciata in data gg/mm/aa da [●] ed avente n. [●], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata da [●].
- 29.1.2 La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni, nessuno escluso, assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro e suoi documenti allegati, nei confronti della Retiambiente. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla conclusione del Contratto Esecutivo nonché la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore; in particolare, la garanzia copre il caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia definitiva a favore della SOL ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi; la SOL dovrà darne tempestiva comunicazione a Retiambiente S.p.A., la quale in caso di mancata produzione della garanzia a favore della SOL e dunque mancato perfezionamento del Contratto esecutivo, Retiambiente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, all'incameramento della garanzia e alla conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 29.1.3 La garanzia prestata in favore della Retiambiente opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.

#### **29.2** GARANZIE IN FAVORE DELLA SOL CONTRAENTE

29.2.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle SOL con i singoli Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo si obbliga a prestare, al momento della sottoscrizione del Contratto Esecutivo, una garanzia definitiva, nei termini e modalità di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle SOL, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le SOL hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.



La garanzia prestata in favore delle SOL decorre dalla data di stipula del Contratto esecutivo e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5 d.Lgs 50/2016).

- 29.3 Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima anche per il recupero delle penali contrattuali entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
- 29.4 È onere della singola SOL comunicare al Retiambiente S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.
- 29.5 Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed a Retiambiente S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle SOL in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 14. Il Garante dovrà comunicare a Retiambiente S.p.A il valore dello svincolo. Retiambiente S.p.A si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
- 29.6 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Retiambiente S.p.A, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
- **29.7** In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Retiambiente S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro e, del pari, le singole SOL hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

#### Articolo 30 (Proprietà dei mezzi e divieto di sublocazione)

Proprietario dei mezzi noleggiati è il Fornitore. Conseguentemente Retiambiente e/o la SOL non potranno vantare alcun diritto di proprietà sul mezzo noleggiato che, pertanto, non potrà essere messo da loro a disposizione per pignoramenti od altre garanzie.

#### Articolo 31 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

- **31.1** Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le SOL e Retiambiente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 31.2 Qualora venga promossa nei confronti della SOL e/o di Retiambiente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le



spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, le SOL e/o Retiambiente sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

**31.3** Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle SOL e/o di Retiambiente, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### Articolo 32 (Sostituzione veicoli e fuori produzione)

- **32.1** Qualora nel corso di validità dell'Accordo Quadro, si verifichino eventi non controllabili dal Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei mezzi, modifica delle caratteristiche dei veicoli per adeguamento a disposizioni legislative, regolamentari o comunque normative, eventi socio-politici, calamità naturali, epidemie), ovvero un veicolo esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche tecniche e/o i valori relativi a consumi ed emissioni, il Fornitore è tenuto ad informare Retiambiente S.p.A. e a proporre un mezzo in sostituzione, nel termine di 30 giorni nonché a comunicare l'ultima data utile per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del veicolo da sostituire; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire.
- **32.2.** Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma precedente, il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando a Retiambiente e per p.c. alle Sol, via PEC, la seguente documentazione:
- a) apposita documentazione comprovante l'evento non controllabile dal fornitore ovvero documentazione rilasciata dalla casa produttrice relativa alla uscita di produzione del veicolo;
- b) Schede tecniche del veicolo sostitutivo;
- c) documentazione attinente ai valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 del mezzo offerto in sostituzione.
- d) il prezzo di listino del veicolo sostitutivo, completo degli equipaggiamenti previsti nel Capitolato Tecnico.
- **32.3** All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma 2, e qualora dalla predetta analisi risulti confermato il possesso delle caratteristiche minime previste da parte del veicolo offerto in sostituzione, Retiambiente S.p.A. autorizzerà il Fornitore ad effettuare la sostituzione, integrando il presente Accordo Quadro con il nuovo mezzo nonché l'eventuale nuovo canone adeguati secondo quanto previsto all'art. 9 (revisione prezzo) del presente AQ.
- **32.4** In caso di esito negativo della predetta verifica, invece, Retiambiente ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il presente Accordo Quadro.

#### Articolo 33 (Clausola codice etico)

#### **33.1** L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso Dlgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008
   (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Retiambiente S.p.A., nonché



comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

**33.2** L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

#### Articolo 34 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

- 34.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti del Fornitore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.
- **34.2** Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:
- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto. Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.
- **34.3** In tale ipotesi il Fornitore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Retiambiente.
- 34.4 Resta salvo il diritto di Retiambiente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

## Articolo 35 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Fornitore a:	
Retiambiente S.p.A.		
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2	Via	
56125 Pisa	Cap Città	
c.a. DEC	c.a.	
fax:	fax:	
PEC: retiambiente@pec.it	PEC:	

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Fornitore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.



#### Articolo 36 (Riservatezza)

- **36.1** L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Retiambiente S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.
- 36.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- **36.3** L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- **36.4** In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, Retiambiente S.p.A.ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Retiambiente S.p.A..
- **36.5** L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Retiambiente S.p.A..
- **36.6** L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

## Articolo 37 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 38 (Foro competente)**

- **38.1** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Retiambiente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.
- **38.2** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le SOL, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Esecutivi, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- **38.3** Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei Contratti Esecutivi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.



#### Articolo 39 (Interpretazione del presente contratto)

**39.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

39.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, il Fornitore dichiara:

- 1. di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- 2. che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- 3. di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la chiesta dalla natura delle prestazioni;
- 4. di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

**39.3** In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

#### Articolo 40 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Retiambiente S.p.A.

Per il Fornitore

[ullet] (carica)

[●] (carica)

[●] (nome)

[•] (nome)

L'Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

4 (oggetto), 5 (clausola di estensione), 6 (durata dell'accordo quadro); 10 (contratti esecutivi), 12 (personale), 14 (obblighi del fornitore e modalita' di esecuzione della fornitura), 15 (obblighi specifici del fornitore), 17 (garanzia sui beni forniti), 19 (inadempimenti e penali), 20 (risoluzione), 21 (recesso), 25 (responsabilità civile del fornitore e polizze assicurazione), 26 (Modifiche all'Accordo Quadro e/o al Contratto esecutivo), 27 (corrispettivo dell'appalto), 33 (clausola codice etico), 34 (documentazione antimafia), 38 (foro competente).